

Procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di recupero e ristrutturazione dei padiglioni 14, 15b, 15c, 16, 24, 25 dell'ex Mattatoio di Testaccio, in Largo G.B. Marzi, 10 – Roma

CIG 9343093440

DOMANDE FREQUENTI O DI INTERESSE GENERALE

(Ultimo aggiornamento: 03 novembre 2022)

QUESITO .1

Si chiede se le lavorazioni della categoria OS 21 siano subappaltabili, entro quale limite e a quali condizioni.

RISPOSTA .1

Come specificato al punto 8 del Disciplinare:

“Con riferimento all'esecuzione dei lavori, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente è riservata all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice.

Le lavorazioni scorporabili subappaltabili possono essere subappaltate o affidate in cottimo solo a imprese dotate della qualificazione SOA nella relativa categoria specializzata.

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, lettera c) del Codice.”

Pertanto non sussiste un limite al subappalto delle categorie scorporabili se non il divieto di affidare in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 91, comma 1 DPR 107/2010, *“Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”*.

QUESITO .2

Si chiede se, nel caso di partecipazione di Consorzio stabile che designa una propria consorziata, i criteri di valutazione di cui al punto 1 (certificazioni di impresa) debbano essere posseduti dal Consorzio ovvero dalla consorziata ovvero da entrambi e l'attribuzione dei punteggi in casi “misti”.

RISPOSTA .2

Ai sensi del punto 15, lettera b) del Disciplinare, in caso di consorzi stabili le certificazioni possono essere possedute dal consorzio stabile o da almeno una delle consorziate esecutrici.

I punteggi di cui al punto 1.1 verranno assegnati al concorrente in modo unitario a prescindere dal numero di certificazioni possedute in caso di concorrente plurisoggettivo.

QUESITO .3

Si chiede conferma, che le categorie scorporabili OS21, OS30 e OS28 sono subappaltabili al 100% avendo la categoria OG2 classifica VIII.

RISPOSTA .3

Si conferma che, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice, l'unico limite è il divieto di affidare in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, mentre è riservata all'aggiudicatario la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, che in questo caso specifico è la categoria OG2 VIII.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 91, comma 1 DPR 107/2010, *“Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”*.

QUESITO .4

Si chiede se sia possibile ottenere il file della Lista delle Lavorazioni e Forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori “Lista Offerta_rev074” compilabile elettronicamente (in formato xls per esempio) o se sia possibile elaborarne uno similare a quello da voi predisposto e presentare quello una volta trasformato in pdf e firmato digitalmente come previsto dal disciplinare di gara.

RISPOSTA .4

Si conferma che sarà possibile elaborare un file, prestando attenzione che siano inserite tutte le voci, e depositarlo sulla piattaforma una volta trasformato in pdf e firmato digitalmente.

QUESITO .5

La Scrivente è in possesso delle seguenti categorie:

OG 2 - VIII

OS 21 - IV

OS 30 - IV bis

OG11 III bis.

Si chiede se è possibile partecipare alla gara in oggetto dichiarando di subappaltare la quota di OS21 eccedente la OS21 in possesso o, in alternativa, se può avvalersi della suddetta quota eccedente. Infine, si chiede, visto l'importo dei lavori, se è necessario dimostrare un importo di fatturato maturato negli ultimi anni.

RISPOSTA .5

Si segnala che, ai sensi dell'art. 146 del Codice, per i lavori nel settore dei beni culturali **non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento** di cui all'art. 89 del Codice.

È invece possibile utilizzare l'istituto del subappalto se si è in possesso della OG2VIII. Infatti ai sensi dell'art. 92, comma 1 del D.P.R. 207/2010, i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Infine non è necessario dimostrare un importo di fatturato maturato negli ultimi anni in quanto la stazione appaltante non ha ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 84, comma 7 del Codice.

QUESITO .6

Ci riferiamo alla documentazione resa disponibile per la Procedura di gara relativa all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di recupero e ristrutturazione dei padiglioni 14, 15b, 15c, 16, 24 e 25 dell'ex Mattatoio di Testaccio, in largo G. B. Marzi, 10 – Roma, per fare presente che tra gli allegati tecnici (3.1 – allegati – tecnici) le Relazioni Generali (elaborati D-14AR-RL-100, D-15/16-RL-200, D-

24/25-RL-400) contengono la dicitura “in progress” sotto vari punti dell’indice. Si richiede, pertanto, di ricevere, in sostituzione, la documentazione progettuale definitiva completa.

RISPOSTA .6

Si è provveduto a caricare sulla piattaforma telematica i seguenti documenti:

- Il documento “3.2.1 D_14GE_RL_100_RELAZIONE GENERALE def” sostituisce il precedente “D-14AR-RL-100”;
- Il documento “3.2.2 D_1516_RL_200_RELAZIONE GENERALE def” sostituisce il precedente “D-15/16-RL-200”;
- Il documento “3.2.3 D_2425_GE_RL_400_RELAZIONE GENERALE def” sostituisce il precedente “D-24/25-RL-400”.

QUESITO .7

In riferimento al punto 6.2.1 lett. h) Requisiti di idoneità professionale del Disciplinare di gara, e precisamente alla richiesta di iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura relativa, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera c) del D.M. 154/2017, a “conservazione e restauro di opere d’arte”. si chiede di **CONFERMARE** che:

- 1) il seguente oggetto sociale è conforme alla dimostrazione del requisito di idoneità richiesto: “...LA COSTRUZIONE DI EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI CONVENZIONALI E PREFABBRICATI, EDIFICI MONUMENTALI E LORO RESTAURO, ECC..”

ovvero

- 2) è sufficiente il possesso della categoria di opere generali OG2 – Restauro o manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela, per la classifica richiesta.

RISPOSTA .7

1) Si conferma che la stazione appaltante reputa conforme a quanto richiesto dall’art. 5, comma 1, lettera c) del D.M. 154/2017 l’oggetto sociale “la costruzione di edifici civili e industriali convenzionali e prefabbricati, edifici monumentali e loro restauro, ecc..”

2) Il possesso della categoria di opere generali OG2, per la classifica richiesta, è un requisito necessario ai fini della qualificazione alla procedura, ma non sufficiente laddove l’oggetto sociale risultante dalla camera di commercio non sia coerente alle attività di cui dell’art. 5, comma 1, lettera c) del D.M. 154/2017.

QUESITO .8

Ai fini della qualificazione alla presente procedura di gara si chiede se il possesso, da parte del concorrente, della categoria SOA categoria OG2 adeguata alla richiesta, e l’iscrizione alla CCIAA con codice ATECO 41.20 (ricostruzione e ristrutturazione di strutture residenziali già esistenti, incluso il restauro di edifici storici e monumentali), siano sufficienti a soddisfare il requisito di idoneità professionale richiesto al paragrafo 6.2.1 lett. h) del disciplinare di gara.

RISPOSTA .8

Si conferma che la stazione Appaltante ritiene conferme a quanto richiesto dall’art. 5, comma 1, lettera c) del D.M. 154/2017 il possesso del Codice Ateco 41.20 in quanto relativo agli edifici storici monumentali.

QUESITO .9

Considerato che:

- la declaratoria dettagliata delle opere rientrati nella categoria OS21 riconduce ad opere strutturali speciali nel sottosuolo; - da Ns esame accurato del progetto evinciamo che le opere strutturali sono riconducibili alla carpenteria metallica;

Chiediamo se le opere da Voi ascritte alla categoria OS21 non siano in realtà ascrivibili alla categoria OS18-A.

RISPOSTA .9

La categoria OS21 comprende, come da declaratoria, le opere per rendere antisismiche le strutture esistenti. Il progetto comprende un insieme coordinato di interventi di miglioramento sismico dei manufatti esistenti.

QUESITO .10

Con la presente, si chiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) se in caso di concorrente plurisoggettivo l'imposta di bollo della Domanda di partecipazione debba essere unica oppure vada corrisposta per ogni singola Domanda di partecipazione, incluse quelle dei progettisti indicati;
- 2) se i progettisti indicati debbano comparire sul PASSoe e firmare digitalmente il medesimo;
- 3) se i progettisti indicati debbano o meno firmare digitalmente l'offerta tecnica e/o economica.

RISPOSTA .10

- 1) Come specificato al punto 14.1 del Disciplinare la domanda di partecipazione, anche in caso di concorrente plurisoggettivo, è unica. L'imposta di bollo deve, pertanto, essere assolta un'unica volta;
- 2) Il punto 14.4 del Disciplinare prevede che in caso di partecipazione in forma associata il PASSoe deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate o consorziate. In caso di partecipazione di consorzi di cooperative e imprese artigiane o di consorzi stabile, il PASSoe deve riportare l'indicazione delle imprese consorziate esecutrici. Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, deve essere presentato anche il PASSoe relativo all'impresa ausiliaria. Il progettista, pertanto, deve essere riportato solo laddove rientri in una delle sopra dette fattispecie. Non è richiesta la sottoscrizione del PASSoe.
- 3) Come indicato al punto 15 e al punto 16 del Disciplinare, sia l'offerta tecnica che l'offerta economica devono essere sottoscritte con le medesime modalità previste per la sottoscrizione della domanda. I progettisti dovranno, pertanto, sottoscrivere sia la domanda di partecipazione che l'offerta tecnica e l'offerta economica.

QUESITO .11

Con riferimento alla presente procedura di gara con la presente siamo ad inoltrare la seguente richiesta di chiarimenti:

- 1- Si rileva che tra gli elaborati del progetto definitivo non sono presenti i dettagli relativi alle stratigrafie degli elementi orizzontali e verticali dello stato ante e post intervento. Al fine di poter elaborare proposte migliorative sul punto 4 relativo a "Soluzioni e migliorie per la qualità architettonica" si chiede alla Stazione Appaltante di fornire i suddetti dettagli qualora facenti parte del Progetto Definitivo.
- 2- Si rileva che a pag. 20 dell'elaborato RL-210 (Relazione descrittiva) – PADIGLIONE 15b/15c si fa riferimento ad un abaco per una trattazione analitica degli infissi, il quale tuttavia non è presente nella documentazione fornita a base di Gara. Si chiede alla Stazione Appaltante di fornire l'elaborato in questione.

RISPOSTA .11

- 1) Il dettaglio richiesto non fa parte del livello definitivo della progettazione;
- 2) Si tratta di un refuso nel testo.

QUESITO .12

Con riferimento alla presente procedura di gara, con scadenza di presentazione delle offerte prevista per il gg. 21/11/2022, la scrivente impresa, intenzionata a partecipare alla stessa, presenta formale istanza di proroga del termine per la presentazione delle offerte per le ragioni che si vanno qui di seguito ad illustrare:

- Vista la complessità, l'importanza, l'articolazione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- Vista la necessità di predisporre una articolata ed esaustiva offerta tecnica ed una congruente offerta economica (essendo il criterio di aggiudicazione prescelto quell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- Considerato che è interesse della Stazione Appaltante garantire la più ampia partecipazione alla procedura di gara e, così, la più ampia concorrenza, nonché l'opportunità di ricevere le migliori offerte;

Tanto visto e considerato riteniamo opportuno e necessario poter disporre di un ulteriore periodo per la presentazione delle offerte congruo per l'importanza e la complessità dell'appalto.

Rappresentiamo pertanto la richiesta di proroga dei termini di presentazione delle offerte di almeno 30 (TRENTA) giorni rispetto alla data prevista del 21.11.2022.

RISPOSTA .12

Non è possibile accordare la proroga, in considerazione dell'urgenza di concludere la procedura di affidamento in tempo utile per consentire all'Ateneo di rispettare i termini per l'ottenimento di un cofinanziamento ministeriale imposti dal D.M. 1274 del 10/12/2021, che prevede inderogabilmente che i relativi lavori abbiano inizio entro il 30 giugno 2023.

QUESITO .13

La scrivente è in possesso della Categoria OG 2 cl. VIII, ma non della OS 21. Si chiede quindi se sia possibile subappaltare la categoria OS 21 e coprire il relativo importo con la prevalente.

RISPOSTA .13

Si conferma che è possibile subappaltare la categoria OS 21 e coprire il relativo importo con la prevalente.

QUESITO 14

- 1) In virtù della risposta al chiarimento n.4 "Si conferma che sarà possibile elaborare un file, prestando attenzione che siano inserite tutte le voci, e depositarlo sulla piattaforma una volta trasformato in pdf e firmato digitalmente" si chiede conferma che la richiesta riportata al p.to IX a pag. 37 del Disciplinare "Che la Lista delle lavorazioni non può presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente, con le modalità indicate per la sottoscrizione degli elaborati di offerta" possa considerarsi superflua. Il file elaborato dal concorrente, infatti, non richiederebbe alcuna correzione sul format messo a disposizione dalla S.A. denominato "Lista Offerta_rev074". In caso contrario, si chiede di chiarire quali operazioni siano da considerarsi "correzioni" e in che modo debbano essere "confermate".
- 2) Come riportato a pag. 10 del Disciplinare, l'importo della progettazione esecutiva ammonta ad € 754.067,66 (spese incluse, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, se dovuti, nonché dell'IVA), calcolato ai sensi del D.M. 17.6.2016, come esplicito nel documento Allegato 1- Determinazione dei corrispettivi. Nel calcolo del corrispettivo sembra non sia previsto alcun compenso per la redazione del PSC, attività presente nell'oggetto dell'appalto riportato a pag. 9 del Disciplinare "progettazione esecutiva, comprensiva delle strutture e degli impianti e dell'aggiornamento del piano di sicurezza...". Si chiedono chiarimenti in merito.

RISPOSTA .14

- 1) Sia che il concorrente utilizzi il file .pdf caricato in piattaforma, sia che ne elabori uno proprio, comunque dovrà dare evidenza delle correzioni o integrazioni apportate al documento originariamente elaborato dalla Stazione appaltante, al fine di consentirne e facilitarne la verifica successivamente all'eventuale aggiudicazione, secondo quanto previsto al punto 16 del Disciplinare.
- 2) Il PSC è un documento già elaborato in fase di progettazione definitiva e messo a disposizione dei concorrenti tra la documentazione di gara. Per tale ragione, non è previsto alcun compenso per la sua redazione. L'aggiudicatario è tenuto al mero aggiornamento dello stesso in relazione al progetto esecutivo da lui elaborato.